

MINISTERO DELLE FINANZE


**dichiarazione dei terreni
e dei fabbricati
della società di capitali ed enti**

Istruzioni per la compilazione**INDICE**

PARTE PRIMA	Pag 3
AVVERTENZE GENERALI	
1 La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati	» 3
2 L'imposta comunale sugli immobili	» 4
PARTE SECONDA	» 5
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I C I	
1 Avvertenze	» 5
2 Frontespizio	» 5
3 Descrizione dei terreni e situazione I C I	» 6
4 Descrizione dei fabbricati e situazione I C I	» 7
PARTE TERZA	» 8
DETERMINAZIONE DEI REDDITI	
1 Arrotondamento	8
2 Redditi dei terreni	» 8
3 Redditi dei fabbricati	» 10
4 Istruzioni comuni redditi dei terreni e dei fabbricati	» 13
5 Imposta straordinaria immobiliare	» 14

PARTE PRIMA**AVVERTENZE GENERALI****1. LA DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI.**

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere redatta sull'apposito stampato, il quale è predisposto sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I C I), sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili (I S I)

Il modello di dichiarazione è composto di 2 esemplari, di cui uno è riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione e per l'eventuale successiva dichiarazione delle sole variazioni riguardanti gli immobili denunciati, l'altro, predisposto per l'acquisizione dei dati con sistemi di lettura ottica, va presentato unitamente alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1992 ovvero, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, a quello relativo al periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1992. In caso di esonero dalla presentazione di quest'ultima, la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata autonomamente nei medesimi termini sopra indicati e con le modalità previste in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società ed enti, utilizzando una busta bianca con sopra riportata la dicitura «Dichiarazione ai fini ICI»

Atteso il particolare sistema di lettura dell'esemplare destinato all'acquisizione dei dati, la compilazione va effettuata con la massima chiarezza:

- usare penna biro NERA o BLU,
- scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO;
- riempire ogni casellina con UN SOLO CARATTERE,
- scrivere i caratteri all'interno delle caselline,
- quando nel modello è richiesto di rispondere barrando una casella, annerire il rettangolino o segnare un trattino orizzontale

Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati

La prima facciata del modello (frontespizio) contiene i dati identificativi del dichiarante e del suo rappresentante, nonché il quadro destinato alla descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I C I

La seconda facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I C I, contiene il quadro per la indicazione dei titolari dei terreni stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I C I in modo congiunto

La terza facciata contiene il quadro destinato alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C.I.

La quarta facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei fabbricati e situazione I C I, contiene il quadro per la indicazione dei titolari dei fabbricati stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I C I in modo congiunto

Per la determinazione dei redditi sia di terreni che di fabbricati ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, nonché per la indicazione della situazione ai fini dell'I S I, sono stati predisposti due distinti quadri contenuti, rispettivamente, nella prima e nella seconda facciata di un apposito foglio intercalare, che, ovviamente, in caso di mancato utilizzo su entrambe le facciate, non va presentato. La seconda facciata di tale foglio reca altresì il quadro in cui devono essere riportati gli estremi dei versamenti e della deduzione relativi all'I S I

La dichiarazione, sia per la parte concernente la descrizione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'I C I sia per la parte

relativa alla determinazione dei redditi ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR e alla indicazione della situazione I S I, va completata con la firma del rappresentante del dichiarante, la quale costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa

Qualora i righi a disposizione del dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta sul frontespizio

Nella casella posta invece in calce al modello deve essere indicato il numero totale dei modelli di dichiarazione presentati e il totale delle pagine di determinazione del reddito allegate

Attesa l'unicità della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte sui redditi, dell'I S I e dell'I C I, il presente modello deve essere utilizzato per dichiarare terreni e fabbricati che il contribuente possiede nel territorio dello Stato indipendentemente dalla circostanza che per gli stessi il contribuente sia obbligato relativamente ad una soltanto delle predette imposte ovvero a tutte e che gli immobili si trovino in Comuni diversi

Dall'unicità della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte più volte citate discende ancora che ciascun contribuente compilerà un solo modello di dichiarazione

A tal fine si rendono opportune talune precisazioni che di seguito vengono fornite

Tenuto conto che la dichiarazione ai fini dell'I C I, in caso di contitolarità della proprietà o del diritto di usufrutto, uso od abitazione sugli immobili, può essere resa anche da uno solo dei titolari, per evitare che gli altri titolari siano costretti a ripetere la descrizione degli immobili per la determinazione del reddito, il dichiarante a fini I C I deve dichiarare il 100% dell'immobile per il quale presenta la dichiarazione e deve descrivere l'immobile stesso, nonché indicare nell'apposito quadro i dati (codice fiscale e quota di possesso) degli altri titolari. Lo stesso modello può quindi contenere la dichiarazione a fini I C I di immobili in possesso di un solo soggetto o di più soggetti

Il soggetto che dichiara gli immobili ai soli fini dell'IRPEG e dell'ILOR, perché la dichiarazione ai fini I C I è stata resa da altro titolare, deve indicare, nell'apposito campo posto nei quadri relativi alla descrizione degli immobili, il codice fiscale del soggetto che ha reso la dichiarazione I C I, senza ripetere la descrizione degli immobili già effettuata dal soggetto dichiarante a fini I C I

Il soggetto che presenta la dichiarazione ai soli fini dell'I C I, non deve compilare i quadri relativi alla determinazione del reddito.

Relativamente ai versamenti delle imposte in questione va osservato che nessun versamento consegue alla presente dichiarazione

Infatti, per quanto riguarda l'I S I, il termine ultimo per eseguire il versamento è scaduto il 15 dicembre 1992 e pertanto nel modello è stato previsto un quadro per indicare gli estremi, le copie degli attestati e delle distinte di versamento non devono essere allegate, ma conservate dal contribuente che le esibirà a richiesta dell'Ufficio

Relativamente alle imposte sui redditi, la determinazione del reddito degli immobili effettuata nella presente dichiarazione non dà luogo a versamenti. Infatti, il totale del reddito degli immobili va riportato nel modello di dichiarazione dei redditi

Si precisa che per le sanzioni amministrative e penali in materia di imposte sui redditi per i casi di omessa, infedele, incompleta dichiarazione, si rinvia alle istruzioni contenute nel modello 760

Per quanto riguarda infine l'I.C.I., i versamenti per l'anno 1993, da effettuare al Concessionario della Riscossione, devono essere eseguiti in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno 1993, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 15 dicembre 1993, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Per il calcolo dell'imposta e per i successivi versamenti saranno fornite separate istruzioni.

Relativamente alla disciplina dei redditi dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, si rinvia alle apposite istruzioni, contenute nella parte terza del presente modello, che individuano compiutamente le situazioni e le modalità per la compilazione dei relativi quadri.

Analogamente, per ciò che concerne l'I.S.I., la compilazione del relativo quadro, essendo limitata alla indicazione dei soli elementi di riscontro, non necessita, oltre le brevi istruzioni fornite, di una apposita illustrazione dello specifico regime normativo, per il quale, in ogni caso, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 del medesimo anno, come illustrate dalla circolare n. 20/9/699-92.

Particolari esigenze informative pone, invece, l'I.C.I., istituita a decorrere dall'anno 1993, in ordine sia ai suoi elementi costitutivi che alle situazioni più rilevanti. Ai fini di una migliore comprensione della relativa normativa, appena introdotta, e per un valido aiuto alla compilazione dei quadri della dichiarazione concernenti il nuovo tributo, valgono pertanto le seguenti istruzioni particolari.

2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione sul presente modello, per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, il cui possesso, iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1993, sussiste alla data medesima, i seguenti soggetti che risultano proprietari dei predetti immobili alla suindicata data:

- le società di capitali;
- gli enti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni riconosciute e le fondazioni;
- le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome, comunque denominate (consorzi, associazioni non riconosciute, comitati circoli ecc.);
- le società, di ogni tipo, ed enti non residenti in Italia;
- ogni altro soggetto per il quale è previsto che la dichiarazione dei redditi deve essere presentata sul modello 760.

Si precisa che qualora sull'immobile sia costituito un diritto di usufrutto, uso od abitazione, obbligato è il titolare di tale diritto reale di godimento.

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato. Per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano

la loro attività a titolo principale e utilizzati per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Gli immobili suddetti, eccezione fatta per quelli esenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sono soggetti all'I.C.I., e quindi devono essere dichiarati, indipendentemente dall'uso cui sono destinati; in particolare, sono soggetti all'imposta i fabbricati strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i fabbricati non utilizzati.

Dichiarazione unica

La dichiarazione deve comprendere tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti alla predetta data, in base agli indicati titoli, dallo stesso soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni.

Dichiarazione in modo congiunto

Nel caso di più soggetti passivi d'imposta per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato a dichiarare la quota ad esso spettante; tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei contitolari presentare la dichiarazione anche per conto di tutti gli altri.

Base imponibile

La base imponibile dell'I.C.I. è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli. Relativamente all'anno 1993, per i fabbricati iscritti in catasto il valore si calcola applicando all'ammontare della rendita il moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1.

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti in catasto, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita attribuita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, il valore, per l'anno 1993, è determinato, mediante l'applicazione di detti moltiplicatori, sulla base delle rendite attribuite ai fabbricati similari.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D i quali, alla data del 31 dicembre 1992, non siano ancora iscritti in catasto o, ancorché censiti, non abbiano ancora avuta attribuita la rendita a tale data, purché interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore, per il corrente anno 1993, è determinato secondo i criteri stabiliti, ai fini dell'I.S.I., nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con applicazione dei coefficienti previsti nel comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione e, quindi, all'1° gennaio 1993. Regole particolari valgono nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali si assume come base imponibile soltanto il valore dell'area (considerata comunque fabbricabile), senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale un moltiplicatore pari a settantacinque.

Gli aumenti e le riduzioni delle rendite catastali e dei redditi dominicali previsti agli effetti delle imposte sul reddito non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del valore I.C.I., per il quale si deve far riferimento alle rendite ed ai redditi dominicali quali risultano in catasto.

Si ricorda che per gli immobili di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993 ha esteso all'I.C.I. l'agevolazione vigente in materia di imposte sui redditi, stabilendo che ai fini di tale imposta la rendita da assumere per la determinazione del valore è determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Detrazione e riduzione di imposta

a) Abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente persona fisica si detraggono, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta gravante sulla persona fisica medesima, lire centottantamila rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. L'ipotesi può verificarsi laddove venga presentata dichiarazione congiunta da parte della società o ente per l'unità immobiliare posseduta in contitolarità con persona fisica ivi dimorante.

La stessa detrazione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna delle abitazioni principali.

b) Fabbricati inagibili

L'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Terreni condotti direttamente

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, l'art. 9 del citato decreto legislativo prevede una serie di agevolazioni consistenti nella detrazione dal valore complessivo di tali terreni di un ammontare pari a 50 milioni e nell'applicazione di riduzioni dell'imposta gravante sul valore eccedente.

Sanzioni

Sanzioni pecuniarie sono previste per l'inosservanza delle disposizioni concernenti i versamenti, le dichiarazioni e le denunce e gli altri obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si rendono applicabili le sanzioni previste in materia di imposte sui redditi per le quali si fa rinvio alle relative istruzioni contenute nella parte terza del presente modello.

PARTE SECONDA MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

1. AVVERTENZE

Nel modello devono essere indicati, seguendo la numerazione già predisposta, tutti gli immobili posseduti nel periodo d'imposta comprendente in tutto od in parte il 1992. Devono, altresì, essere indicati tutti gli immobili, diversi dai precedenti, il cui possesso, iniziato anteriormente al primo gennaio 1993, sussiste a tale data.

Tenuto conto che la identificazione dei predetti immobili avviene solo nei quadri di descrizione contenuti nella dichiarazione per terreni e fabbricati, il contribuente dovrà rispettare la numerazione attribuita agli stessi nella eventuale compilazione dei successivi quadri. Considerato poi che per i periodi d'imposta successivi a questo il contribuente sarà tenuto a comunicare soltanto le eventuali variazioni intervenute rispetto agli immobili già dichiarati, si raccomanda di conservare la copia per il contribuente e, nell'effettuare la comunicazione, rispettare l'ordine progressivo attribuito in questa dichiarazione nei quadri di descrizione dei terreni e dei fabbricati.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio comprende due quadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

QUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE

Numero di codice fiscale: tale numero va riportato ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

QUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo quadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della

individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se si tratta di *curatore fallimentare*, il codice (3) se si tratta di *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero* ed, infine, il codice (5) se si tratta di *curatore di eredità giacente*.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

TABELLA A: NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti	19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
1) Società in accomandita per azioni	20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
2) Società a responsabilità limitata	21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
3) Società per azioni	22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	
5) Altre società cooperative	Soggetti non residenti
6) Mutue assicuratrici	30) Società semplici, irregolari e di fatto
7) Consorzi con personalità giuridica	31) Società in nome collettivo
8) Associazioni riconosciute	32) Società in accomandita semplice
9) Fondazioni	33) Società di armamento
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica	34) Associazioni fra professionisti
11) Consorzi senza personalità giuridica	35) Società in accomandita per azioni
12) Associazioni non riconosciute e comitati	36) Società a responsabilità limitata
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	37) Società per azioni
14) Enti pubblici economici	38) Consorzi
15) Enti pubblici non economici	39) Altri enti ed istituti
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
17) Opere pie e società di mutuo soccorso	41) Fondazioni
18) Enti ospedalieri	42) Opere pie e società di mutuo soccorso
	43) Altre organizzazioni di persone e di beni

3. DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro come già precisato deve essere utilizzato per descrivere tutti i terreni posseduti nei periodi indicati nelle "avvertenze" e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità:

- nel campo 1 va indicato il Comune e la località in cui è sito il terreno; se l'immobile è ubicato sul territorio di più comuni va indicato quello sul cui territorio insiste la maggior parte della superficie dell'immobile;
- nel campo 2 va indicata la provincia in cui è ubicato il terreno; la sigla da utilizzare è quella automobilistica (RM per ROMA);
- nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale del terreno;
- nel campo 4 va indicata la situazione del terreno rispetto all'I.C.I.; in particolare deve essere indicato il codice 1 se si tratta di immobili esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e cioè:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Va, invece, indicato il codice 2 se si tratta di immobili che oggettivamente non rientrano nel campo di applicazione dell'I.C.I. ovvero per i quali non è il soggetto dichiarante ad essere obbligato ma soggetti diversi. Ad esempio, se si tratta di immobile non avente le caratteristiche né di terreno agricolo né di area fabbricabile né di fabbricato ovvero se l'immobile è stato ceduto dal soggetto dichiarante nel corso del periodo di imposta comprendente in tutto od in parte il 1992 e non è più in suo possesso al primo gennaio 1993, oppure se la dichiarazione è presentata dall'affittuario o dall'enfiteuta ai fini delle imposte sui redditi ma non dell'I.C.I., per la quale è obbligato il proprietario.

Quanto sopra è conseguente al fatto che la parte descrittiva dell'immobile serve sia ai fini dell'I.C.I. che agli effetti delle imposte erariali sul reddito, per cui se sussiste l'obbligo per queste ultime detta parte descrittiva va comunque compilata anche in assenza di obbligo di dichiarazione ai fini dell'I.C.I..

- nel **campo 5** la casella «conduzione diretta» va barrata se si tratta di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e dai medesimi condotti,
 - nel **campo 6** va barrata la casella se trattasi di area fabbricabile,
 - nel **campo 7** ove si tratti di terreno agricolo va indicato il reddito dominicale del terreno risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984. Si precisa che il reddito dominicale va sempre indicato per intero, anche se la quota di possesso del dichiarante non è del 100% e che non si deve procedere ad alcun arrotondamento; nel medesimo campo 7, ove si tratti di terreno edificabile, deve essere indicato il valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio 1993, tale campo va compilato anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area alla data del primo gennaio 1993 e deve essere sempre indicato il valore per intero,
 - nel **campo 8** va indicata la quota di possesso del dichiarante. Si ricorda che in caso di dichiarazione presentata in modo congiunto ai fini I.C.I. va indicato 100% e va compilato il quadro relativo ai contitolari con l'indicazione dei rispettivi codici fiscali e quote di possesso,
 - nel **campo 9** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I.C.I. per l'immobile in contitolarità, ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto
- Il quadro contitolari dei terreni** va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. venga resa in modo congiunto,
- nel **campo 1** va indicato il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati,
 - nel **campo 2** va indicato il codice fiscale del contitolare del terreno,
 - nel **campo 3** va indicata la percentuale di possesso del contitolare

4. DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro, come già precisato, deve essere utilizzato per descrivere tutti i fabbricati posseduti nei periodi indicati nelle "avvertenze" e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità

- nei **campi 1, 2, 3 e 4** vanno indicati rispettivamente il Comune, la Provincia, il codice di avviamento postale e l'indirizzo relativi all'immobile (via o piazza, numero civico, scala e interno),
 - nei **campi 5, 6, 7 e 8** vanno indicati gli estremi catastali delle unità immobiliari, consistenti rispettivamente nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali; in mancanza indicare nei **campi 9 e 10** il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso né degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento i predetti campi devono essere lasciati in bianco.
- Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate
- a) nel campo SEZIONE va riportato il codice del comune catastale,

b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata,

c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella edificiale frazionata ovvero il numero che identifica la particella edificiale qualora non frazionata,

d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del subalterno della particella edificiale,

- nel **campo 11** va indicata la categoria catastale, anch'essa desumibile dal certificato catastale,
 - nel **campo 12** va indicato il codice 1 se trattasi di immobile con rendita attribuita, va indicato il codice 2 se si tratta di immobile non fornito di rendita o con rendita non più adeguata (al riguardo va precisato che anche in caso di rendita presunta va compilato il campo relativo alla categoria che sarà indicata anch'essa in maniera presunta), va invece indicato il codice 3 se si tratta di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Si precisa che né la rendita né il valore devono essere arrotondati,
 - nel **campo 13** va specificato il tipo di immobile indicando il codice 1 se si tratta di immobile strumentale, 2 se si tratta di immobile alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, 3 per gli immobili diversi dai precedenti,
 - nel **campo 14** va specificata la situazione dell'unità immobiliare rispetto all'I.C.I., indicando il codice 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I. e 2 per quelli esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. Al riguardo si rinvia a quanto specificato in merito all'analogo campo posto nel quadro concernente la descrizione dei terreni,
 - nel **campo 15** va indicata, ove spettante, l'ammontare della detrazione concessa nella misura massima di L. 180.000,
 - nel **campo 16** va barrata la casella nel caso in cui spetti la riduzione prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
 - nel **campo 17** va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con il D.M. 20 gennaio 1990, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 1990. Qualora si tratti di immobili non forniti di rendita o con rendita non più adeguata va indicata la rendita presunta. Si ricorda che la rendita deve essere indicata sempre al 100% anche quando l'immobile sia in contitolarità. Nel medesimo campo va indicato invece il valore laddove si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (si sottolinea che il valore va indicato esclusivamente nel caso in cui si tratti dei predetti fabbricati appartenenti alle imprese);
 - nel **campo 18** va indicata la percentuale di possesso del dichiarante. Si ricorda che in caso di dichiarazione di immobili in contitolarità resa in modo congiunto deve essere dichiarato il 100% dell'immobile,
 - nel **campo 19** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I.C.I. per l'immobile in contitolarità; ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto
- Il quadro contitolari dei fabbricati** va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. sia resa in modo congiunto. Esso va compilato indicando rispettivamente il numero d'ordine dell'immobile, il codice fiscale e la quota di possesso di ciascun contitolare e barrando, per gli aventi diritto, la casella abitazione principale

PARTE TERZA DETERMINAZIONE DEI REDDITI

1. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella determinazione dei redditi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli nel modello devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

2. REDDITI DEI TERRENI

La presente sezione va utilizzata per dichiarare i redditi dei terreni, nonché i valori delle aree fabbricabili soggette all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Questo quadro deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita, ovvero che siano affittuari dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario), salvo quanto sarà in prosieguo chiarito per le società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle Finanze 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Nel caso in cui la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria vicinore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazioni in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale; pertanto, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992 copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1992, relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1991.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** posto nel quadro relativo alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1-1-1993 ai fini dell'I.C.I., devono essere indicati in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

Si ricorda che in base agli artt. 25, comma 4-bis e 31, comma 4, del T.U.I.R. i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T U I R

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario

- a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
- b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli,
- c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore,
- d) i terreni situati all'estero

Si fa tuttavia presente che in base alla lett c), comma 2, dell'art 51 del T U I R, i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi di impresa, ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87. Tale disposizione si applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti

Conseguentemente i soggetti sopra indicati dovranno determinare il reddito derivante dalle predette attività in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T U I R, compilando il mod 760/A e non dovranno compilare i campi relativi al reddito dominicale e al reddito agrario

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine dei terreni utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I C I

Nel **campo 1 e 5** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato

Nei **campi 2 e 3** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, analoghe indicazioni devono essere effettuate per quanto concerne il reddito agrario nei **campi 6 e 7**.

Nel **campo 8** deve essere specificato il titolo del possesso indicando 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per gli immobili posseduti a titolo di enfiteusi, 4 per ogni altro diritto reale

Ai fini della determinazione della quota di reddito dominicale e agrario spettante si fa presente quanto segue

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte

Si precisa che rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G U CEE L n 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D M 19 febbraio 1991, n 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1991, n 52, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG e dall'ILOR

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario

- 1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare i **campi 1, 2 e 3** che riguardano il reddito dominicale, indicando al **campo 1** il 30% del reddito catastale e ai **campi 2 e 3** la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere indicato nei campi 5, 6, e 7 che si riferiscono al reddito agrario.
- 2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. I campi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilati,
- 3) territori montani. Nei **campi 2 e 6** il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEG, nei **campi 3 e 7** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento

Ai sensi dell'art 5-bis del D P R n 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministe-

ro per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle Imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle **Annotazioni**.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

A norma del primo comma dell'art. 129 del TUIR, è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Si ricorda che, come precisato nelle istruzioni alla Parte Prima della presente dichiarazione il totale dei redditi imponibili determinati in questo Quadro deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, per le società e gli enti commerciali, detti redditi vanno indicati, ai fini dell'ILOR, nel mod. 760/M mentre ai fini dell'IRPEG vanno indicati al **rigo A65** del mod. 760/A; per gli enti non commerciali detti redditi vanno indicati, ai fini dell'I.L.O.R., nel mod. 760/B mentre ai fini dell'IRPEG vanno indicati nel mod. 760/A o nel mod. 760/C o nel mod. 760/D, se trattasi di terreni costituenti beni relativi all'impresa, ovvero nel mod. 760/B.

Nel **campo 4** ove si tratti di terreno edificabile va indicato il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I.S.I.

3. REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente **Quadro** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1992 e i dati relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.)

Per i fabbricati in costruzione alla data dell'11 luglio 1992 ed ultimati dopo tale data, il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I.S.I., relativo all'area sulla quale gli immobili erano in costruzione va indicato nel quadro dei redditi dei terreni.

Devono compilare questo **Quadro** le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle **persone** giuridiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il mod. 760/L.

L'obbligo riguarda anche le società e gli enti che possiedono immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In tal caso il relativo reddito rileva solamente ai fini ILOR.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:

- gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;
- gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 39 del T.U.I.R.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera a) (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) si ricorda che l'art. 1, primo comma, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - ha introdotto, alla lett. f), un ulteriore presupposto ai fini del mantenimento del requisito di ruralità. Tali costruzioni devono possedere, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art. 39, anche quella che le relative caratteristiche siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate

Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente quadro, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività

agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art 39, primo comma, lett a), ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta in funzione dell'attività agricola esercitata, incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett a) dell'art 39

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni

Tali elementi, ove trattasi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici Tecnici Erariali

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine delle unità immobiliari utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I C I

Nel campo 1 va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con D M 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 31 del 7 febbraio 1990, ovvero, per i fabbricati non censiti, la rendita presunta

Qualora si tratti di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato, di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni

Nel campo 2 va indicato il periodo di possesso (espresso in giorni (365, se per tutto l'anno)

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore

Nel campo 3 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero)

Il campo 4 va utilizzato se

— il fabbricato è dato in locazione

Fabbricati in locazione

Nel campo 4 va indicata la differenza tra il canone di locazione e la deduzione prevista per spese di manutenzione, riparazione, e per ogni altra spesa effettivamente

sostenuta. L'ammontare del canone, indipendentemente dalla percezione, è quello risultante dal contratto di locazione, compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone, ed è relativo alla quota e al periodo di possesso

La deduzione per spese di manutenzione, riparazione, ecc è determinata nella misura forfetaria del 10% del canone di locazione

Qualora le spese superino l'anzidetto limite percentuale, la quota delle stesse eccedente tale limite può essere portata in deduzione dal canone, fino ad un ulteriore 15% del canone stesso. In tal caso però tutte le spese per le quali si chiede la deduzione devono essere comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano l'ulteriore importo deducibile è elevato dal 15% al 30%

Se l'ammontare delle suddette spese è superiore al 25% del canone (40% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, di Murano e di Burano), l'eccedenza può essere computata, in diminuzione dei canoni dei due periodi d'imposta successivi, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo il predetto limite percentuale

Si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione di cui sopra, in caso di comproprietà sia il canone che le spese vanno considerate per intero indipendentemente dalla quota di possesso

Qualora l'importo indicato nel campo 4 sia superiore a quello del campo 1, lo stesso va riportato nei campi 10 e 11

Se il fabbricato è dato in locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) e il 75% dell'ammontare di detto canone (60% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) è inferiore all'80% della rendita (campo 1), indicare il 75% dell'ammontare del canone stesso e riportare l'importo nei campi 10 e 11. Va precisato, tuttavia che nei casi in cui, benché la locazione avvenga in regime vincolistico, dal confronto operato non risulti applicabile la norma di favore appena illustrata il contribuente deve calcolare il reddito effettivo con le modalità previste per gli immobili locati al di fuori di regimi legali di determinazione del canone

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od

assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili)

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.) Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Nel campo 8 va indicata la deduzione prevista nell'ambito del Piano Energetico Nazionale (PEN) L'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, stabilisce che il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dagli enti non commerciali, diverse da quelle di cui all'art. 40, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai soli fini dell'IRPEG, fino alla concorrenza del reddito stesso, esclusa la maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 38, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito, in proporzione alla quota di possesso, rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione di applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi agevolati risultano individuati nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, al netto dell'I.V.A.

Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad alto rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc.

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

Dell'eventuale quota da utilizzare nell'anno successivo dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

Nel campo 9 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini ILOR e in questo caso nel campo 11 non deve essere riportato alcun reddito.

Nei campi 10 e 11 come sopra precisato va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEG e dell'ILOR.

Nel campo 6 va specificato il titolo del possesso indicando il codice 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per ogni altro diritto reale.

Nel campo 7 va barrata la casella se trattasi di fabbricato soggetto ad ISI.

Si ricorda che, come precisato nelle istruzioni alla Parte Prima della presente dichiarazione, il totale dei redditi imponibili determinati in questo Quadro deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, per le società e gli enti commerciali, detti redditi vanno indicati, ai fini dell'ILOR nel mod. 760/M, mentre ai fini dell'IRPEG, vanno indicati al rigo A65 del mod. 760/A, per gli enti non commerciali, detti redditi vanno indicati, ai fini dell'ILOR, nel mod. 760/B, mentre ai fini dell'IRPEG vanno indicati nel mod. 760/A o nel mod. 760/C o nel mod. 760/D, se trattasi di fabbricati costituenti beni relativi all'impresa, ovvero nel mod. 760/B.

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA (art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni)

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per un periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985,
- b) ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata,
- c) l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso,
- d) alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti entro 90 giorni da tale scadenza all'Ufficio delle Imposte, a pena di decadenza

dai benefici copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera d)

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEG ed ILOR e pertanto ai campi 10 e 11 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.)

ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE LOCATE IN REGIME DI EQUO CANONE (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168)

Il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**

EVENTI SISMICI

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma al fine di ottenere l'esclusione del reddito relativo dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEG, a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi. Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

SANZIONI REDDITI FABBRICATI

La violazione dell'obbligo di dichiarazione del reddito dei fabbricati è prevista e specificamente sanzionata dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146 qualora non venga presentata domanda di accatastamento di unità immobiliari oppure al catasto edilizio urbano non vengano dichiarate le costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'art. 39 del T.U.I.R., ed il reddito non dichiarato ecceda lire 800.000, è comminata una pena pecuniaria pari al 30 per cento del reddito accertato

È inoltre prevista la decadenza dal beneficio dell'esenzione ILOR per chi non dichiara i redditi dei fabbricati o li dichiara in misura inferiore di oltre un terzo del loro ammontare

Restano ferme, ovviamente, le sanzioni previste in genere per l'omissione, l'incompletezza, l'infedeltà della dichiarazione

4. ISTRUZIONI COMUNI AI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE IL PERIODO DI IMPOSTA

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso del periodo d'imposta, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle **Annotazioni**, rispettivamente le generalità del nuovo possessore e del cedente nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione. Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Si ricorda che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima

dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle Imposte dirette del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. La predetta dichiarazione non è richiesta per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

COMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarietà di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscono il godimento

di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettanti.

Nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere indicati i dati identificativi degli altri contitolari.

5. IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

Nel **rig. 1** vanno riportati gli estremi del versamento effettuato ai fini dell'I S I.

Nel **rig. 2** vanno riportati gli estremi dell'eventuale versamento integrativo.

Qualora il contribuente abbia effettuato più versamenti, parte entro il 30 settembre 1992 e parte successivamente a detta data, esporrà nel **rig. 1** la somma degli importi dei versamenti effettuati entro il 30 settembre 1992 e la data e il codice relativi all'ultimo di tali versamenti e nel **rig. 2**, con le medesime modalità, i dati dei versamenti effettuati successivamente al 30 settembre 1992.

Nel **rig. 3** va riportata la quota della deduzione ai fini I S I spettante per le unità immobiliari adibite a dimora abituale degli assegnatari.

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti



COPIA AD USO DEL CONTRIBUENTE

Form for taxpayer use with fields for service center, office of taxes, and presentation to the municipality.

SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE section with fields for denomination, fiscal code, address, and legal nature.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE section with fields for representative name, birth date, residence, and contact information.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I. section with multiple rows for land and building details.

(1) Indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.

CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' O ENTE (obbligatorio) 2 2

1 COMUNE E LOCALITÀ 2 PROV. (sigla)

3 PARTITA CATASTALE 4 NON SOGG. I.C.I. (1) 5 CONDUZIONE DIRETTA (2) 6 AREA FABBRICAB. (3) 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) 8 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

9 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

1 2

3 4 5 6 7 8

9

1 2

3 4 5 6 7 8

9

1 2

3 4 5 6 7 8

9

1 2

3 4 5 6 7 8

9

(1) Indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.
 (2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.
 (3) In caso di area fabbricabile barrare la casella.
 (4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale.

CONTITOLARI DEI TERRENI (da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione congiunta ai fini dell'I.C.I.)

1 N. D'ORDINE (1)	2 CODICE FISCALE	3 % DI POSSESSO
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		
1		

(1) Indicare il numero d'ordine del terreno di cui il soggetto è contitolare (numero d'ordine utilizzato nella sezione relativa alla descrizione del terreno).

CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' O ENTE (obbligatorio) 4 4

1 COMUNE 2 PROV. (sigla) 3 C.A.P.

4 INDIRIZZO

5 SEZIONE 6 FOGLIO 7 NUMERO 8 SUBALTERNO 9 N. PROTOCOLLO (1) 10 ANNO (1)

6

11 CATEG. CATAST. 12 RENDITA O VALORE (2) 13 TIPO (3) 14 NON SOGG. I.C.I. (4) 15 ABITAZIONE PRINCIPALE (5) 16 RIDUZIONE (6) 17 RENDITA O VALORE (7) 18 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

.000

19 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

1 2 3

4

7 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

.000

19

(1) Numero di protocollo ed anno di presentazione della denuncia di accatastamento, da indicare in caso di mancata assegnazione degli identificativi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno). (2) indicare: 1 se trattasi di rendita catastale; 2 se trattasi di rendita presunta; 3 se trattasi di valore. (3) indicare: 1 per gli immobili strumentali; 2 per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 3 per gli altri immobili diversi dai precedenti. (4) indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. (5) indicare la detrazione spettante per abitazione principale. (6) barrare la casella se fabbricato dichiarato inagibile. (7) In caso di immobili di categoria D non iscritti in catasto e posseduti da imprese indicare il valore.

CONTITOLARI DEI FABBRICATI (da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione congiunta ai fini dell'I.C.I.)

1 N. D'ORDINE (1)	2 CODICE FISCALE	3 % DI POSSESSO	4 ABIT. PRINCIPALE (2)
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Indicare il numero d'ordine del fabbricato di cui il soggetto è contitolare (numero d'ordine utilizzato nella sezione relativa alla descrizione del fabbricato). (2) Barrare la casella se trattasi di abitazione principale.

Annotazioni _____

N. modelli compilati

Totale pagine allegato

Data _____

Firma (dal rappresentante) _____

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e fabbricati dalle società di capitali ed ora



Centro di servizio _____ 1 1
 oppure N _____
 Ufficio delle imposte _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

Presentato al Comune di _____
 N _____

Modello N

SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligato)	
DENOMINAZIONE			NATURA GIURIDICA <input type="checkbox"/>
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV. (sigla)	C.A.P.
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	C.A.P.
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE		CODICE FISCALE	
COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE		COMUNE	PROVINCIA (sigla)
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)
			C.A.P.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1 COMUNE E LOCALITÀ _____ 2 PROV. (sigla) _____

3 PARTITA CATASTALE _____ 4 NON SOGG. I.C.I. (1) 5 COMPLEZIONE DIRETTA (2) 6 AREA FABBRICAB. (3) 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) _____ 8 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993 _____

1 _____ 2 _____

3 _____ 4 5 6 7 _____ 8 _____

9 _____

1 _____ 2 _____

3 _____ 4 5 6 7 _____ 8 _____

9 _____

(1) Indicare 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I. 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.
 (2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.
 (3) In caso di aree fabbricabili barrare la casella.
 (4) In caso di aree fabbricabili indicare il valore venale

CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' O ENTE (obbligatorio)

11 boxes for tax code

3 3

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1 COMUNE 2 PROV. (sigla) 3 C.A.P.

4 INDIRIZZO

5 SEZIONE 6 FOGLIO 7 NUMERO 8 SUBALTERNO 9 N. PROTOCOLLO (1) 10 ANNO (1)

11 CATEG. CATAST. 12 RENDITA O VALORE (2) 13 TIPO (3) 14 NON SOGG. I.C.I. (4) 15 ABITAZIONE PRINCIPALE (5) 16 RIDUZIONE (6) 17 RENDITA O VALORE (7) 18 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

19 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19

(1) Numero di protocollo ed anno di presentazione delle denunce di accatastramento da indicare in caso di mancata assegnazione degli identificativi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno) (2) indicare: 1 se trattasi di rendita catastale, 2 se trattasi di rendita presunta, 3 se trattasi di valore (3) indicare: 1 per gli immobili strumentali; 2 per gli immobili alla cui produzione o al cui scampo è diretta l'attività dell'impresa, 3 per gli altri immobili diversi dai precedenti (4) indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I., 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante (5) indicare la detrazione spettante per abitazione principale (6) barrare la casella se fabbricato dichiarato inagibile (7) in caso di immobili di categoria D non iscritti in catasto e posseduti da imprese indicare il valore

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ O ENTE (obbligatorio)

Grid for tax code of company or entity

4 4

1 COMUNE

Grid for municipality name

2 PROV. (sigla)

Grid for province code

3 C.A.P.

Grid for postal code

4 INDIRIZZO

Grid for address

5 SEZIONE

Grid for section

6 FOGLIO

Grid for sheet

7 NUMERO

Grid for number

8 SUBALTERNO

Grid for subaltern

9 N. PROTOCOLLO (1)

Grid for protocol number

10 ANNO (1)

Grid for year

6

11 CATEG. CATAST.

Grid for category

12 RENDITA O VALORE (2)

Grid for value

13 TIPO (3)

Grid for type

14 NON SOGG. I.C.I. (4)

Grid for ICI

15 ABITAZIONE PRINCIPALE (5)

Grid for main residence

16 RIDUZIONE (6)

Grid for reduction

17 RENDITA O VALORE (7)

Grid for value

18 % DI POSSESSO ALL. 1.1.1993

Grid for possession percentage

19 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

Grid for tax code of declarant

1

Grid for section

2

Grid for province

3

Grid for postal code

4

Grid for address

7

Grid for section

Grid for sheet

Grid for number

Grid for subaltern

Grid for protocol number

Grid for year

11 CATEG. CATAST.

Grid for category

12 RENDITA O VALORE (2)

Grid for value

13 TIPO (3)

Grid for type

14 NON SOGG. I.C.I. (4)

Grid for ICI

15 ABITAZIONE PRINCIPALE (5)

Grid for main residence

16 RIDUZIONE (6)

Grid for reduction

17 RENDITA O VALORE (7)

Grid for value

18 % DI POSSESSO ALL. 1.1.1993

Grid for possession percentage

19

Grid for tax code of declarant

(1) Numero di protocollo ed anno di presentazione della denuncia di accatastamento... (2) indicare 1 se trattasi di rendita catastale... (3) indicare 1 per gli immobili strumentali... (4) indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I... (5) indicare la destinazione spettante per abitazione principale... (6) barrare la casella se fabbricato dichiarato inagibile... (7) in caso di immobili di categoria D non iscritti in catasto e posseduti da imprese indicare il valore

CONTIROLARI DEI FABBRICATI (da compilare da parte del soggetto che presenta la denuncia congiunta ai fini I.C.I.)

1 N. D'ORDINE (1)

Grid for order number

2 CODICE FISCALE

Grid for tax code

3 % DI POSSESSO

Grid for possession percentage

4 ABIT. PRINCIPALE (2)

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

Grid for order number

Grid for tax code

Grid for possession percentage

Grid for main residence

(1) Indicare il numero d'ordine del fabbricato di cui il soggetto è controllare (numero d'ordine utilizzato nella sezione relativa alla descrizione del fabbricato) (2) Barrare la casella se trattasi di abitazione principale

Annotazioni

N. modelli compilati

Grid for number of forms

Totale pagine allegate

Grid for total pages

Data

Firma (del rappresentante)

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ O ENTE (obbligatorio)

Grid for tax code entry

5 5

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI AI FINI IRPEG ED ILOR

Main table with 8 rows for land categories and a 'TOTALI' row, each with 4 columns for different tax components and a title column.

(1) Indicare 1 per gli immobili di proprietà 2 per gli immobili in usufrutto 3 per gli immobili posseduti a titolo di enfiteusi 4 per ogni altro diritto reale

Data _____

FIRMA _____

CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' O ENTE (obbligatorio)

Grid for tax code

6 6

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI AI FINI IRPEG ED ILOR

Main calculation table with columns for RENDITA, GIORNI DI POSSESSO, % DI POSSESSO, REDDITO EFFETTIVO, UTILIZZO, TITOLO, SOGG. I.S.I., DEDUZIONE PIANO ENERG. NAZIONALE, SCADENZA ESENZ. ILOR, IMPONIBILE IRPEG, IMPONIBILE ILOR.

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)

Table for IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE with columns for DATA (giorno, mese, anno), CODICE, and IMPORTO.

(1) Indicare: 1 per gli immobili di proprietà; 2 per gli immobili in usufrutto; 3 per ogni altro diritto reale. (2) Barrare la casella se il fabbricato è soggetto all'I.S.I. (3) Indicare il mese e l'anno di scadenza dell'esenzione ILOR.

Data _____

FIRMA _____